

Penale Sent. Sez. 6 Num. 30740 Anno 2018

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: COSTANZO ANGELO

Data Udiienza: 27/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CIPRIANO ANTONIO nato il 15/06/1955 a CASERTA

avverso la sentenza del 25/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO
che ha concluso per l'inammissibilit  del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 761/2016, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 10/03/2011, a Antonio Cipriano per reati ex artt. 81 e 317 cod. pen. per essersi fatto dare da Pasquale Laisa e Vincenzo Laisa le somme indicate in atti per evitare o rendere più blando il controllo relativo alla regolarità dei dipendenti che, quale assistente amministrativo presso l'Ispettorato del Lavoro, prospettava di effettuare presso le loro pasticcerie.

2. Nel ricorso di Cipriano si chiede l'annullamento della sentenza deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione: a) per non avere assolto il ricorrente dal reato ex art. 317 cod. pen. trascurando che egli, semplice dipendente amministrativo e non ispettore del lavoro, non costrinse i Laisa a versargli somme di denaro ma ne ricevette offerte per sostenere una squadra di calcio amatoriale e soltanto diede loro consigli relativi a probabili controlli amministrativi; b) comunque, per non avere riqualificato la condotta ex art. 319 *quater* cod. pen., trascurando che Cipriano prospettò vantaggi e non danni ai Laisa; c) per avere disconosciuto la circostanza attenuante del risarcimento del danno nonostante che Cipriano abbia versato una somma ai Laisa da considerarsi persone offese, stante la natura plurioffensiva del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Le deduzioni sviluppate nel ricorso contrastano con la puntuale ricostruzione dei fatti sulla quale convergono entrambe le sentenze di merito senza addurre specifici argomenti atti a confutarne la validità e senza evidenziarne manifeste illogicità.

In particolare, quanto alla circostanza che Cipriano non fosse un ispettore del lavoro ma un semplice dipendente dell'Ispettorato del Lavoro, la Corte ha considerato che non è necessario che la condotta rifletta la specifica competenza del soggetto, essendo sufficiente che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale lo agevoli e lo renda credibile e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o altra utilità, sempre che vi sia una connessione tra l'offerta o dazione e la funzione pubblica esercitata dal soggetto agente (Sez. 6, n. 24272 del 24/04/2009; Sez. 6, n. 23801 del 02/02/2004, Rv. 229641). Quel che si richiede è che il comportamento oggetto del mercimonio

rientri nelle competenze del settore all'interno del quale l'agente svolge la sua funzione e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, di fatto una qualche forma di ingerenza o di influenza, mentre non è necessario che rientri pure nell'ambito delle sue specifiche mansioni (Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Rv. 267060; Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, Rv. 247373). Né la nozione di "atto d'ufficio" deve intendersi in senso strettamente formale perché comprende anche comportamenti materiali che comunque esplichino poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata (Sez. 6, n. 17586 del 28/02/2017, Rv. 269831; Sez. 6, n. 13854 del 24/01/2018, non mass.).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché pone una questione non rientrante fra i motivi di appello (con i quali fu chiesta la riqualificazione del fatto come tentativo) e neanche viene dedotto che il ricorrente abbia nel giudizio di appello chiesto una riqualificazione del fatto al momento delle conclusioni (quando già da tempo era stata introdotta la fattispecie normativa delineata dall'art. 319 *quater* cod. proc. pen.).

La Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito, non su aspetti del fatto che non sia dato desumere dalle sentenze di merito (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Rv. 27209101; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Rv. 270144).

La concussione (art. 317 cod. pen.) è costituita da un abuso costrittivo del pubblico agente - attuato mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* - con una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario, che - senza vantaggio indebito per sé - deve scegliere se subire un danno o evitarlo dando o promettendo un'utilità indebita e si distingue dalla induzione indebita, (art. 319-*quater* cod. pen.), configurantesi come persuasione, suggestione, inganno o induzione in errore, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258470; Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Rv. 267277).

Nel caso in esame il Tribunale, sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie delle persone danneggiate e dei contenuti delle conversazioni intercettate, ha evidenziato che l'imputato si presentò come "ispettore del lavoro" annunciando una ispezione riguardante la regolarità della posizione lavorativa dei dipendenti

dei Laisa e, sulla stessa linea, la sentenza della Corte di appello ha individuato la prospettazione di un danno per i Laisa negli esiti (con implicito negativo effetto per i due imprenditori) del controllo sulla regolarità della posizione dei loro dipendenti (pagg. 3-4), mentre rimane irrelato dai dati processuali l'assunto, sostenuto in ricorso, che Cipriano *"avrebbe prospettato il vantaggio, anche solo teorico, di evitare una serie di controlli amministrativi, un effetto comunque favorevole al soggetto indotto e per nulla equiparabile al danno sic et simpliciter contra sui della concussione"*.

1.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

L'attenuante ex art. 62 n. 6, prima parte, cod. pen. va intesa in funzione dell'art. 185 cod. pen., pertanto è applicabile a qualsiasi reato e, quindi, anche a quello di concussione se ne è derivato un danno (patrimoniale o non patrimoniale) suscettibile di riparazione a norma delle leggi civili nelle forme delle restituzioni o del risarcimento (Sez. U, n. 1048 del 06/12/1991, dep. 1992, Rv. 189183). Tuttavia, il risarcimento del danno deve essere integrale e la valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, che può anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Rv. 268714).

Nella fattispecie, con adeguata motivazione la Corte di appello ha escluso la circostanza attenuante *"alla stregua di una valutazione complessiva della lesione della condotta al bene giuridico tutelato"* ritenendo, come il primo giudice, insufficiente la somma offerta per il risarcimento del danno derivante dalla condotta, che ha leso *"il buon andamento della pubblica amministrazione e la fiducia dei consociati circa la correttezza dei soggetti pubblici"* (pag. 7).

2. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 27/04/2018